Accordo sindacale anche ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151
Allegato C all'art. 18 del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto l'11 luglio 2018

Tra

- Synlab Italia S.r.l.;
- Synlab Holding Italy S.r.l.;
- Synlab Analytics and Services Italia S.r.l.;
- Geneticlab S.r.l.;
- SDN S.p.A.;
- Istituto Il Baluardo S.p.A.;
- Baluardo Servizi Sanitari S.r.l.;
- Synlab Toscana S.r.l.;
- Synlab Lazio S.r.l.;
- Laboratorio Analisi Diagnostica Medica IV Miglio S.r.l.;
- Synlab Med S.r.l.;
- Centro Fleming S.r.l.;
- Data Medica Padova S.p.A.;
- Poliambulatorio Euganea Medica S.r.l.;
- Synlab Ecoservice S.r.l.

tutte insieme ("il **Gruppo Synlab")**, in persona del Direttore del Personale, Dott. Andrea Rube, giuste procure notarili, e della Dott.ssa Greta Cattini assistiti dall'Avv. Giorgio Manca e dall'Avv. Marco Regalia

e

le **OO.SS. Nazionali**

- **FILCAMS CGIL**, in persona del Sig. Danilo Lelli
- **FISASCAT CISL**, in persona del Sig. Salvatore Carofratello
- **UILTUCS**, in persona del Sig. Gennaro Strazzullo

gli **RSA** e le **OO.SS. territoriali presenti**

- Sig.ra Barbara Ferrandino, RSA UILTUCS
- Sig.ra Giuseppina Criscuolo, RSA UILTUCS
- Sig. Gaetano Palumbo, RSA FILCAMS CGIL
- Sig.ra Maria Vitolo, FILCAMS CGIL NAPOLI

ed insieme "*Le Parti*"

Premesso che:

Le Parti considerano l'impresa come comunità solidale di persone la cui coesione si realizza anche attraverso il sostegno dei lavoratori ai colleghi che debbano affrontare, in famiglia, o per se stessi, bisogni di carattere socio sanitario ed intendono raggiungere un'intesa per l'introduzione della "Banca dei Permessi Solidali" (d'ora in avanti, "*la Banca dei Permessi Solidali*").

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente accordo, in esecuzione di quanto previsto dal Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto l'11 luglio 2018.

Art. 1
Finalità e obiettivi

1. Le Parti vogliono intervenire a supporto dei lavoratori che si trovino in specifiche situazioni di grave necessità, elencate all'art. 4 che segue, attraverso l'introduzione dell'istituto della Banca dei Permessi Solidali, che verrà istituita presso ciascuna delle aziende del Gruppo Synlab.

2. La Banca dei Permessi Solidali è un bacino annuale di ore di permessi retribuiti (d'ora in avanti "*i Permessi Solidali*") cui gli aventi diritto potranno attingere in aggiunta agli ordinari permessi e congedi individualmente spettanti.
3. Il bacino della Banca dei Permessi Solidali verrà alimentato dai dipendenti che riterranno di aderire volontariamente all'iniziativa cedendo, a titolo gratuito e definitivo, i propri permessi per ROL ed *ex* festività (d'ora in avanti "*i Permessi*"). La cessione dei Permessi da parte dei dipendenti comporta, per il dipendente cedente, la completa estinzione a tutti i fini, diretti ed indiretti, di qualsivoglia correlato diritto derivante dalla legge, dal CCNL o dal CIA in relazione ai Permessi ceduti, essendo espressamente esclusa ogni possibilità di monetizzazione sia per il cedente sia per il beneficiario.

Art . 2
Ambito di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale dipendente delle aziende del Gruppo Synlab.

Art . 3
Cessione di Permessi Solidali

1. I dipendenti delle società del Gruppo Synlab potranno cedere alla Banca dei Permessi Solidali della propria azienda di appartenenza, tramite un apposito modulo che verrà loro fornito dall'azienda, in tutto o in parte i propri Permessi previsti dal CCNL applicato. Resta inteso che potranno essere ceduti solo permessi maturati negli anni precedenti a quello della cessione (non essendo quindi possibile cedere i permessi maturati nell'anno in corso).
2. I Permessi ceduti dai dipendenti e confluiti nel bacino della Banca dei Permessi Solidali verranno valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione e sulla base del valore lordo nominale (in quanto la tassazione sarà applicata sui Permessi Solidali che saranno fruiti dal dipendente beneficiario).
3. In aggiunta, le società del Gruppo Synlab, annualmente, incrementeranno il proprio bacino della Banca dei Permessi Solidali di un valore equivalente a quello dei permessi ceduti volontariamente dai dipendenti.
4. Le Parti convengono che il valore complessivo, per ciascuna società del Gruppo, della Banca dei Permessi Solidali non potrà eccedere il valore di Euro 20.000 (ventimila) e che, pertanto, le donazioni complessive dei dipendenti non potranno superare la soglia di Euro 10.000 (diecimila). Qualora il saldo della Banca dei Permessi Solidali dovesse scendere sotto la soglia di Euro 5.000 (cinquemila) complessivi, la Società del Gruppo Synlab, nonché le RSA/RSU, si attiveranno per sollecitare i dipendenti alla cessione di ulteriori ore.

Art . 4
Requisiti per l'accesso alla Banca dei Permessi Solidali

1. La Banca dei Permessi Solidali potrà essere attivata in favore di lavoratori e di lavoratrici che, alternativamente:

 a) A causa di patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, abbiano esaurito il periodo di comporto previsto dal CCNL applicato (e abbiano fatto richiesta di Permessi Solidali al più tardi entro 7 giorni dalla scadenza del periodo di comporto);
 b) Assistano figli e/o coniuge (o altri *status* giuridici per legge equipollenti) risultante da apposita certificazione pubblica che, per gravi e particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti (che siano debitamente certificate da attestazione medica);
 c) Siano titolari di permessi ex L. n. 104/1992 per le condizioni proprie, dei figli e/o del coniuge (o altri *status* giuridici per legge equipollenti) risultante da apposita certificazione pubblica;
 d) Abbiano figli con comprovate ed accertate (da struttura sanitaria pubblica) situazione di disagio collegate a tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo.
 e) Siano inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza.

Art . 5
Richiesta di Permessi Solidali

1. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui all'art. 4 che precede possono avanzare al datore di lavoro, con un apposito modulo, la richiesta, reiterabile qualora la motivazione di necessità permanga, di Permessi Solidali per un massimo di 200 ore di Permessi per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità di cui all'art. 4 che precede. In ogni caso, il dipendente potrà presentare sino ad un massimo di 3 istanze ogni anno.
2. Il modulo dovrà essere inviato all'account di posta elettronica aziendale personale@synlab.it e dovrà essere correlato di adeguata documentazione, in modo da consentire al datore di lavoro di verificare, nel rispetto della privacy, la sussistenza dei requisiti e delle motivazioni necessarie all'accoglimento.
3. Una volta ricevuta la richiesta, la Direzione del Personale del Gruppo Synlab, valutati sussistenti i requisiti per l'accesso alla Banca dei Permessi Solidali, nel rispetto della normativa sulla Privacy, procederà all'immediato accredito al dipendente dei Permessi Solidali, a condizione che il bacino sia capiente ovvero sino ad esaurimento del bacino. I Permessi Solidali accreditati saranno visibili sulla prima busta paga utile.
4. Le richieste verranno accolte in ordine temporale di arrivo. In caso di concomitanza temporale di richieste provenienti da più lavoratori, ove la Banca dei Permessi Solidali non fosse capiente per tutte le richieste, queste ultime verranno accolte in modo proporzionale tra i richiedenti.
5. In caso di richiesta di Permessi Solidali relativi alla causale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), la società del Gruppo Synlab interessata darà riscontro entro 5 giorni dalla richiesta.

Art . 6
Utilizzo dei Permessi Solidali

1. I Permessi Solidali ricevuti rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente fino al perdurare delle condizioni di necessità di cui all'art. 4. I permessi dovranno essere utilizzati entro tre mesi dalla data in cui li stessi verranno accreditati. In caso di mancato utilizzo entro i 3 mesi, il dipendente perderà il relativo diritto e i Permessi Solidali ancora non goduti verranno riaccreditati nel bacino della Banca dei Permessi Solidali.
2. Nel caso in cui, prima della fruizione totale o parziale da parte del richiedente dei Permessi Solidali attinti dalla Banca dei Permessi Solidali, cessino le condizioni di necessità di cui all'art. 4, il dipendente perderà il relativo diritto e i Permessi Solidali ancora non goduti verranno riaccreditati nel bacino della Banca dei Permessi Solidali.
3. La fruizione della Banca dei Permessi Solidali resta comunque subordinata al preventivo complessivo utilizzo da parte del richiedente di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti e congedi previsti dalle normative vigenti (compresa quella di cui alla L. n. 104 del 1992).
4. La fruizione da parte del richiedente dei Permessi Solidali è comunque subordinata all'autorizzazione dell'Azienda tramite il responsabile di riferimento.
5. Per la fruizione dei Permessi Solidali, le Parti concordano un tetto massimo annuo pro-capite per ciascun dipendente beneficiario pari a 600 ore di Permessi Solidali.

Art. 7
Sicurezza dei dati

1. L'Azienda s'impegna ed assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate/ore destinate alla "Banca dei Permessi Solidali" saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/ 2003, nonché del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy UE/2016/679.

Art . 8
Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dal 1° marzo 2019.

2. Le Parti concordano di incontrarsi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo per verificarne i risultati applicativi e per valutare eventuali modifiche.

I presenti sottoscrivono

Dott. Andrea Rubbi

Le OO.SS.

ALESSANDRO CIMINÀ
RSA CGIL DATA MEDICA SYNLAB

GIORGIA MARCHIORO
RSA CGIL DATA MEDICA SYNLAB